

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 1213      DEL 09/12/2016**

**OGGETTO:** Protocollo ASL Comuni C.I. Palau-Tempio

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
<b>STRUTTURA PROPONENTE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA</b>

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 09/12/2016	Al 24/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta del Servizio Integrazione Socio Sanitaria;**

**Premesso** che il DPCM 14 febbraio 2001 individua e definisce l'area dell'integrazione sociosanitaria indicando quali prestazioni il complesso di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;  
che, per favorire l'efficacia e l'appropriatezza di tali prestazioni, il predetto impianto normativo prescrive che l'erogazione delle stesse debba essere organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di progetti personalizzati e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;

**Visti** il DPCM del 29 novembre 2001 che definisce i Livelli di Assistenza;  
il Decreto del .Presidente G.R. del 22.07.2008 n°4 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali", quale Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n° 23 del 2005, all'art 13 prevede finalità e caratteristiche delle Comunità integrate per anziani;

**Dato atto** che

la "Comunità integrata per Anziani" di Palau ha ottenuto in data 29.01.2009 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Palau;

la Comunità Integrata "Villa Parco" di Rinaggu di Tempio Pausania ha ottenuto in data 01.04.2016 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Tempio Pausania;

che la Comunità Integrata "Villa Fonti" di Rinaggu di Tempio Pausania ha ottenuto in data 06.04.2016 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Tempio Pausania;

**Dato atto** che la DGR 6/27 2008 "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette" prevede di riconoscere all'Ente gestore la quota di euro 10,40 giornaliera per ospite per l'erogazione diretta per prestazioni sanitarie (riabilitazione e assistenza infermieristica);  
che tali strutture sono state autorizzate all'esercizio da parte dei competenti uffici comunali e da essi ritenute adatte per motivi geografici, strutturali, organizzativi al soddisfacimento delle necessità assistenziali esistenti nel territorio di competenza della Azienda Sanitaria Locale n.2, in cui si evidenzia un consistente carico assistenziale di anziani non autosufficienti che necessitano di una assistenza continua;

**Ritenuto** che l'Azienda si impegni al pagamento della quota di € 10,40 giornaliera per ospite, in alternativa all'utilizzo del proprio personale per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie suddette, presso le strutture residenziali e che tale impegno è limitato agli inserimenti determinati dall'UVT secondo le disposizioni di cui alla DGR 6/27 2008;

**Ravvisata** la necessità di stipulare, con le suddette strutture, un Protocollo di intesa per l'erogazione, tra le altre, delle prestazioni di Comunità Integrata per Anziani e che, allo stato attuale, nel territorio di competenza aziendale permangono le esigenze assistenziali a fondamento del Protocollo di cui trattasi;

**Visti** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di stipulare tra L'Azienda Sanitaria Locale n° 2 , i Comuni di Tempio e Palau  
E

Le Strutture denominate:

- Comunità integrata per Anziani” di Palau;
- Comunità Integrata “Villa Parco” di Rinaggu di Tempio Pausania;
- Comunità Integrata “Villa Fonti” di Rinaggu di Tempio Pausania;

Il Protocollo di Intesa che si allega e che fa parte integrante della presente Delibera;

- di imputare la spesa distribuita nelle Macro-autorizzazioni di spesa n.1 A502020907 “Acquisti di prestazioni residenziali anziani ( casa protette)” del Distretto di Olbia e di Tempio, rispettivamente:  
sub 28/2016 Distretto di Olbia  
sub 9/2016 Distretto di Tempio
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e ai Direttori dei Distretti Sanitari di Olbia e Tempio.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n 1

Struttura proponente: SISS

Il Responsabile dell'Istruttoria:Dott.ssa Ida Flora

Manca



Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia



Comune di Tempio Pausania



Comune di Palau

**Protocollo d'intesa tra la ASL n.2 di Olbia  
Comune di Tempio Pausania  
Comune di Palau  
Comunità Integrata "Villa Parco di Rinaggiu"  
Comunità Integrata "Villa Fonti di Rinaggiu"  
Comunità Integrata per Anziani di Palau**



**SERIANA 2000**  
società cooperativa sociale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## **PROTOCOLLO DI INTESA FRA ASL N° 2 DI OLBIA ,COMUNE DI TEMPIO, COMUNE DI PALAU E COMUNITA' INTEGRATE "VILLA FONTI DI RINAGGIU" E "VILLA PARCO DI RINAGGIU" DI TEMPIO PAUSANIA E "COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI" DI PALAU**

Premesso:

- che il DPCM 14 febbraio 2001 individua e definisce l'area dell'integrazione sociosanitaria indicando quali prestazioni il complesso di attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale;
- che, per favorire l'efficacia e l'appropriatezza di tali prestazioni, il predetto impianto normativo prescrive che l'erogazione delle stesse debba essere organizzata attraverso la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di progetti personalizzati e la valutazione periodica dei risultati ottenuti;
- che il DPCM del 29 novembre 2001 definisce i Livelli di Assistenza
- che il Decreto del Presidente G.R. del 22.07.2008 n°4 "Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali", quale Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. n° 23 del 2005, all'art 13 prevede finalità e caratteristiche delle Comunità integrate per anziani;
- che la Delibera G.R. n° 34/28 del 18.10.2010 (preliminare) detta i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali per le diverse tipologie e prevede tra il personale operante nelle strutture di cui trattasi la figura di un infermiere ogni 15 ospiti, di un O.S.S. ogni 6 ospiti, di un terapeuta della riabilitazione, di un educatore e dell'accesso di uno psicologo;
- che il DGR n°13/58 04/05/1994 determina le quote giornaliere per prestazioni sanitarie a carico della ASL ad integrazione delle rette comunali per particolari tipologie di utenti ricoverati in strutture protette a carattere socio assistenziale;
- che il DPCM del 21 maggio 2001 n.308 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale, a norma dell'articolo 11 della L. 328/2000", prescrive (allegato A) che nell'ambito delle Comunità Integrate per anziani le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche devono essere tali da permettere un'assistenza sanitaria comprensiva di prestazioni medico-generiche, infermieristiche riabilitative e di somministrazione farmaci;
- che la delibera della Giunta Regionale del 03.06.04 n.25/19 e del 25.08.04 n.34/26 subordinano l'ammissione dei pazienti nelle RSA, nelle Comunità Integrate e nei CDI ad una valutazione multidisciplinare sotto il profilo sanitario, psicologico e sociale espressa dalla Unità di Valutazione Territoriale;
- che la "Comunità Integrata per Anziani di Palau" ha ottenuto in data 29.01.2009 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Palau;
- che la Comunità Integrata "Villa Parco" di Rinaggiu di Tempio Pausania ha ottenuto in data 01.04.2016 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Tempio Pausania;
- che la Comunità Integrata "Villa Fonti" di Rinaggiu di Tempio Pausania ha ottenuto in data 06.04.2016 l'autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Tempio Pausania;
- che la DGR 6/27 2008 "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette" prevede di riconoscere all'Ente gestore la quota di Euro 10,40 giornaliera per ospite per l'erogazione diretta per prestazioni sanitarie (riabilitazione e assistenza infermieristica);
- che tali strutture sono state autorizzate all'esercizio da parte dei competenti uffici comunali e da essi ritenute adatte per motivi geografici, strutturali, organizzativi al soddisfacimento delle necessità assistenziali esistenti nel territorio di competenza della



Azienda Sanitaria Locale n.2, in cui si evidenzia un consistente carico assistenziale di anziani non autosufficienti che necessitano di una assistenza continua.

- che l’Azienda, si impegna al pagamento di € 10,40 , in alternativa all’utilizzo del proprio personale per l’effettuazione delle prestazioni sanitarie suddette, presso le strutture residenziali; tale impegno è limitato agli inserimenti determinati dall’UVT secondo le disposizioni di cui alla DGR 6/27 2008.
- che si ravvisa la necessità di stipulare, con le suddette strutture, un Protocollo di intesa per l’erogazione, tra le altre, delle prestazioni di Comunità Integrate per Anziani;
- che, allo stato, nel territorio di competenza aziendale permangono le esigenze assistenziali a fondamento del Protocollo di cui trattasi;



Tutto quanto sopra premesso e concordato

#### **TRA**

- L’Azienda Sanitaria Locale n° 2, di seguito denominata Azienda, con sede in Olbia, in via Bazzoni Sircana 2/2A, P.IVA 0168716090, in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dott. Paolo Tecleme ;
- il Comune di Tempio Pausania, con sede in Tempio Pausania, Piazza Gallura nella persona del Sindaco Avv. Andrea Biancareddu, C.F.: BNCNRM66A23I452F
- il Comune di Palau, con sede in Palau, Piazza Popoli d'Europa n. 1 - 07020 Palau - p. I.V.A. 01373510906, nella persona del Sindaco Sig. Pala Francesco C.F. PLAFNC64M01B378J;

#### **E**

Le Strutture denominate:

- Comunità integrata “Villa Parco di Rinaggiu”, (16 p.l.) (di seguito denominata Struttura) , sita in Tempio Pausania, via delle Fonti s.n.c., gestita dalla Società Rinaggiu S.r.l. con sede in Cagliari, via Francesco Cocco Ortu n° 89, nella persona del Rappresentante Legale Sig. Concu Marcello, nato a Sanluri (VS) il 23.05.70;
- Comunità integrata “Villa Fonti di Rinaggiu”, (27 p.l.) (di seguito denominata Struttura) , sita in Tempio Pausania, via delle Fonti s.n.c., gestita dalla Società Rinaggiu S.r.l. con sede in Cagliari, via Francesco Cocco Ortu n° 89, nella persona del Rappresentante Legale Sig. Concu Marcello, nato a Sanluri (VS) il 23.05.70;
- Comunità Integrata per Anziani, ( 6 p.l.) (di seguito denominata Struttura), sita in Palau, via del Vecchio Marino S.n.c., gestita dalla Società Seriana 2000, Società Coop. Sociale, con sede in Cesenatico (FC), viale Gino Cecchini 56, nella persona del Rappresentante Legale Sig.ra Barbara Beriola, nata a Brescia (BS) il 11.03.74;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Valore della Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Art. 2**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il presente Protocollo ha validità di tre anni a far data dal 1 Novembre 2016 e potrà essere rinnovato mediante atto espresso tra le parti.

Con esclusione del tacito rinnovo, le parti si impegnano, prima della scadenza, a definire le condizioni e le modalità di un eventuale rinnovo e ad apportare al presente accordo tutte le variazioni rese necessarie da disposizioni normative e programmatiche.

**Art. 3**  
**OGGETTO DEL PROTOCOLLO E PRESTAZIONI EROGABILI**

Le Strutture dovranno erogare, nell'ambito delle Comunità integrate "Villa Parco di Rinaggio " e "Villa Fonti di Rinaggio " ubicate nel Comune di Tempio Pausania, "Comunità Integrata per Anziani" ubicata nel Comune di Palau, le prestazioni di assistenza proprie delle Comunità Integrate per Anziani a favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale di questa Azienda Sanitaria, per un massimo possibile di 17.885 giornate equivalenti a n° 49 posti letto. Restano, pertanto a carico dell'Azienda, le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art 3 septies, comma 4, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., e le prestazioni di medicina generale, specialistica, farmaceutica, protesica, nonché ogni altra prestazione diagnostico-terapeutica.

Le prestazioni sanitarie saranno erogate all'ospite all'interno delle Comunità Integrate nel rispetto dei P.A.I. elaborati dalle Unità Operative interne ed approvati dalla U.V.T..

Sarà obbligo delle Comunità Integrate assicurare le prestazioni infermieristiche necessarie ed il trattamento riabilitativo di mantenimento.

**Art. 4**  
**INSERIMENTO DEGLI ASSISTITI**

Fermo restando che le procedure di accesso alla struttura sono determinate dalla normativa regionale vigente in materia, l'inserimento è subordinato al parere positivo espresso dalle U.V.T. già presenti in Azienda e comunicato alle Comunità Integrate per l'esecuzione delle restanti procedure di inserimento.

L'inserimento è limitato al perdurare delle condizioni di cui al precedente articolo e come stabilito attraverso verbale dell' U.V.T. la cui scheda è allegata al presente contratto per farne parte integrante, secondo quanto definito nella DGR 6/27 2008 "Modalità di integrazione socio-sanitaria nelle Case protette"

L' U.V.T. nel procedere alla valutazione multidimensionale finalizzata all'inserimento del soggetto non autosufficiente nella Comunità Integrata, utilizzerà la scheda riassuntiva di Valutazione Multidimensionale (SVAMA) indicando il Punteggio Profilo.

L' Unità di Valutazione Interna alla struttura dovrà utilizzare le medesime schede, trasmettendole, periodicamente o al determinarsi di nuove condizioni di carattere fisico, psichico, sociale, alla U.V.T. di competenza.

Qualora, per esigenze inderogabili di controllo, cura, trattamento oppure per la natura del quadro clinico, l'ospite debba essere ricoverato presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi e cura, la Struttura dovrà darne tempestiva comunicazione alla U.V.T.

Qualora la permanenza all'esterno della struttura si protraesse per oltre quindici giorni, l'eventuale successivo reinserimento dovrà essere comunicato, unitamente alla documentazione sanitaria inerente la dimissione ospedaliera, alla U.V.T. che valuterà, in base alla documentazione

clinica se procedere ad una nuova valutazione del paziente circa la persistenza delle condizioni che ne giustificano permanenza in Comunità Integrata.

## **ART 5 REQUISITI DI QUALITA'**

Le Strutture si impegnano al rispetto degli standard strutturali ed organizzativi di cui al provvedimento regionale di autorizzazione al funzionamento delle Comunità integrate e a garantire, altresì, l'erogazione delle prestazioni incluse nel presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo necessario al rispetto degli stessi standard.

L'Azienda Sanitaria accerta periodicamente le condizioni igienico-sanitarie con i propri Servizi competenti.

La validità delle autorizzazioni allegate ed il mantenimento nel tempo dei requisiti logistico-tecnologico-organizzativi previsti dalle normative ed atti regionali è nella responsabilità diretta ed esclusiva dei Comuni.

## **Art. 6 QUOTA PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIALI**

Fatte salve le eventuali differenti tariffe fissate a livello regionale, l'Azienda corrisponderà alle Strutture una quota giornaliera pari a Euro 10,40 (euro dieci/40) quale quota integrativa, alternativa alla erogazione con personale proprio delle residue prestazioni sanitarie.

Le Strutture non potranno avanzare pretese, a nessun titolo, per quote relative a periodi precedenti all'inserimento del paziente disposto dalla U.V.T. o successivi alle dimissioni stabilite dallo stesso organismo.

Si precisa che, in caso di ricovero dell'ospite in Ospedale o altra Struttura residenziale, le Strutture si impegnano a dare immediata comunicazione all'U.V.T.; la ASL si impegna a corrispondere la quota di Euro 10,40 giornaliera, decurtata del 50%, fino ad un massimo di 10 giorni di degenza, in analogia a quanto previsto e regolamentato per le RSA.

Per l'integrazione della quota sociale, qualora si renda necessaria, si rimanda unicamente alla valutazione del Servizio Sociale Comunale di riferimento che, sulla base delle proprie risorse economiche organizzative, valuterà l'adeguatezza dell'intervento e/o soluzioni alternative, riservandosi l'accettazione o il diniego dell'istanza di integrazione economica. Nel caso la quota sociale relativa all'inserimento potrà essere a totale carico dell'interessato o della sua famiglia.

## **Art. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Ai fini del pagamento, le Strutture dovranno, con cadenza mensile, inviare all'Azienda i prospetti riepilogativi delle prestazioni effettuate secondo un format unico che la ASL fornirà a tutte le Comunità Integrate.

Le parti convengono che la quota a carico dell'Azienda sarà corrisposta, anche tenuto presente quanto disposto dalle norme entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della predetta documentazione attestante l'attività svolta nel mese precedente, accompagnata da regolare contabilità.

L'Azienda, in caso di contestazioni, si ritiene autorizzata a sospendere i pagamenti delle sole prestazioni inerenti le contestazioni elevate, nelle more della definizione del contenzioso.

Le Strutture dovranno far pervenire all'Azienda, nel termine di 30 giorni dalla contestazione stessa, le proprie controdeduzioni ai fini del riesame della problematica.





Sulla base delle risultanze del riesame compiuto, la Struttura dovrà emettere una nota di credito per gli importi non dovuti o l'Azienda provvedere al pagamento delle somme residue dovute, senza maggiorazioni di sorta e nei termini sopra indicati.

La quota di cui all'art. 6 del presente Protocollo sarà corrisposta dall'Azienda esclusivamente per prestazioni erogate a favore dei soggetti residenti nel proprio ambito territoriale.

Per l'eventuale integrazione della quota sociale se dovuta si rimanda a specifica convenzione tra il singolo Comune e la struttura.

## **Art. 8 RECESSO**

Il presente Protocollo cesserà di produrre effetto, nei confronti di una o più delle Comunità integrate sottoscrivitrici, nei seguenti casi:

### **A) Di diritto**

- per grave inadempienza, frode o altro reato incidente sulla moralità professionale tali da giustificare l'immediata risoluzione (*si applica in via analogica quanto previsto in materia di appalti pubblici dal D.Lgs. 150/2016*);
- per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dalla Comunità;
- per violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dalla Comunità da cui sia derivato danno grave alla persona o morte della persona; s'intende per "danno grave" ogni lesione descritta nelle fattispecie di cui all'art. 583 del Codice Penale indipendentemente dal fatto che sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale e/o dall'esito dell'eventuale azione penale;
- per fatto doloso o connotato da colpa grave imputabile alla Comunità integrata da cui sia conseguito danno grave, come definito al punto precedente, alla persona o morte della persona chiunque essa sia;
- In caso di perdita dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività istituzionale;

### **B) Previa formale costituzione in mora, se necessaria:**

- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall'ordinamento al tempo dei fatti vigenti e i casi di possibilità prevista dall'ordinamento e dagli atti della procedura di prosecuzione dell'attività);
- in tutti gli altri casi di violazione di obblighi previsti nel Protocollo.

I Comuni e L'Azienda possono recedere dal Protocollo per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

## **Art. 9 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente Protocollo, il Foro competente è quello di Tempio Pausania.

**Art. 10**  
**NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo le parti fanno riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Il presente Protocollo, redatto in triplice copia e sottoscritto dalle parti, previa lettura, approvazione e conferma di tutte le clausole in esso contenute, è composto da n° 6 pagine e di 10 articoli, nonché dai sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale:

- 1) Autorizzazione al funzionamento della Comunità Integrata “Villa Parco di Rinaggiu”, sita in Tempio Pausania, via delle Fonti snc;
- 2) Autorizzazione al funzionamento della Comunità Integrata “Villa Fonti di Rinaggiu” sita in Tempio Pausania, via delle Fonti snc;
- 3) Autorizzazione al funzionamento della “Comunità Integrata per Anziani” , sita in Palau, via del Vecchio Marino snc;
- 4) Gli allegati “assetti organizzativi”, controfirmati dai Legali Rappresentanti, contenenti l’elenco nominativo del personale, la qualifica, la mansione svolta, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato;
- 5) Una autocertificazione, firmata dai Legali Rappresentanti, inerenti la permanenza dei requisiti di autorizzazione e dei requisiti di qualità;
- 6) Copie dei documenti ufficiali da cui si evinca la legittimità alla stipula del Protocollo in qualità di Rappresentante Legale;
- 7) Fotocopie dei documenti di riconoscimento.

Olbia, li

Il Commissario Straordinario ASL n°2  
Dott. Paolo Tecleme

Il Sindaco del Comune di Tempio Pausania  
Avv. Andrea Biancareddu

Il Sindaco del Comune di Palau  
Sig. Francesco Pala

Il Rappresentante Legale  
Società Rinaggiu SRL  
Sede legale: Cagliari, via Francesco Cocco Ortu n° 89  
Sig. Concu Marcello

Il Rappresentante Legale  
Seriana 2000  
Soc. Coop. Sociale  
Sede legale: Cesenatico, viale Gino Cecchini 56  
Sig.ra Barbara Beriola

